**9.5.1. Luogo di celebrazione del matrimonio civile**

L’art. 106 del codice civile prescrive che “il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale”.

Per “casa comunale” deve intendersi un edificio che stabilmente sia nella disponibilità dell’amministrazione comunale per lo svolgimento di servizi, propri o di delega statale, che abbiano carattere di continuità e di esclusività. La destinazione alla celebrazione di matrimoni deve essere disposta con provvedimento amministrativo (del sindaco, nell’ipotesi di locale compreso nella casa comunale, e quindi facente parte della struttura, o con delibera della giunta, se trattasi di ufficio separato da istituire) nel quale viene disposto lo svolgimento di quel servizio con carattere di continuità ed esclusività.

La celebrazione del matrimonio civile può avvenire anche nei giardini della casa comunale, purché essi ne costituiscano, con carattere di continuità, una pertinenza funzionale, in aderenza a quanto disposto dagli artt. 817-819 del codice civile. L'art. 3, comma 1, del D.P.R. 396/2000 prevede inoltre, come detto, che i comuni possano disporre, anche per singole funzioni comunali, l'istituzione di uno o più uffici separati dello stato civile. In tal caso, con un provvedimento ad hoc, è possibile celebrare matrimoni anche in una sede distaccata del comune e nelle relative pertinenze funzionali (ivi inclusi i giardini). (Circ. n. 29 del 7 giugno 2007).

E’ ammissibile la celebrazione del matrimonio in un sito esterno alla casa comunale di proprietà privata, purché acquisita alla disponibilità comunale attraverso titolo giuridico (per esempio, contratto di comodato d’uso, di locazione, di usufrutto, ecc.) con carattere di ragionevole continuità temporale (e non quindi per un singolo matrimonio) e di esclusività. L’uso della struttura, pertanto, anche se di proprietà privata, deve essere strettamente e direttamente connesso alla funzione amministrativa propria della casa comunale.

Non si uniforma a detta prescrizione, invece, la fattispecie per la quale il luogo di celebrazione del matrimonio si identifica in una motonave che, seppure momentaneamente ancorata nel porto, è un bene mobile registrato, destinato, ai sensi dell’art. 136 del codice della navigazione, ad altri usi e servizi mobili, anche di carattere privatistico. Pertanto, la celebrazione di un matrimonio su di una motonave si ritiene possibile solo nei casi previsti dall’art. 101 del codice civile, come da richiamo effettuato dall’art. 204 del codice della navigazione.

La celebrazione del matrimonio non potrà altresì avvenire presso siti di proprietà comunale, che per la loro attrattiva estetica e/o storica e/o ambientale abbiano una destinazione turistica, siano aperte al pubblico e caratterizzate da affollamento, a meno che tali siti siano riservati, con carattere di periodicità, all’esclusiva disponibilità comunale per essere destinati, appunto, alle celebrazioni.

Quanto alla possibilità di delegare le funzioni del segretario comunale nelle celebrazioni del matrimonio fuori dalla casa comunale ex art. 110 codice civile in caso di sovrapposizione con impegni istituzionali inderogabili, si precisa che, sebbene la normativa di stato civile nulla disponga al riguardo, la logica del sistema non sembra deporre in senso negativo. Si deve infatti considerare che, rimanendo nell’ambito della celebrazione del matrimonio, il sindaco e l’ufficiale di stato civile possono delegare le proprie funzioni ed appare quindi incongruo che il celebrante possa delegare le proprie funzioni a un terzo e non il segretario, il quale ha un ruolo di mera presenza qualificata, in quanto la responsabilità giuridica della correttezza dell’atto rimane in capo all’ufficiale dello stato civile. Deve inoltre considerarsi che in altri ambiti appare pacifica la possibilità, da parte del segretario comunale, di delegare i propri compiti certificatori ad altri soggetti, e non sembra che consentire tale delega in relazione all’articolo 110 del codice civile costituisca un vulnus per i soggetti coinvolti. In caso contrario, i cittadini interessati potrebbero trovarsi nell’impossibilità di far ricorso all’art. 110 del codice civile solo perché il segretario è indisponibile per un qualsiasi motivo. A garanzia del regolare e tempestivo espletamento del servizio alla cittadinanza, si ritiene pertanto che le funzioni sopra nominate possano essere delegate in caso di necessità che non consentano la presenza del segretario e/o del vice segretario alle celebrazioni ex art. 110 codice civile, a soggetti con professionalità e competenze idonee al loro corretto assolvimento. Tale delega, oltre a indicare l’oggetto e il termine di esercizio, dovrà specificare le motivazioni che ne giustificano il conferimento.